



IL SINDACO

Venezia, 19/11/2020
Prot. n. 2020. 520 575

Ordinanza n. 2020. 844

OGGETTO: revoca dell'Ordinanza sindacale n. 728 del 2 ottobre 2020, Prot. 430563/2020, rubricata <<provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione dell'orario di apertura dell'esercizio artigianale gestito dalla ditta individuale "La Jonica di Carrieri Viviana", avente per oggetto la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, ad insegna "Ai Folli farcito o spadellato?", ubicato a Venezia - Mestre via Piave n. 77, partita iva 04522080276 >>.

IL SINDACO

Premesso

che la Legione Carabinieri Veneto, Compagnia di Mestre, con proprio atto prot. nr.121/40 del 23 settembre 2020, inviava al Sindaco di Venezia una *Proposta di emissione di ordinanza sindacale per motivi di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000, di modifica dell'orario di chiusura a carico del pubblico esercizio; ditta individuale La Jonica di Carrieri Viviana, avente per oggetto la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, ad insegna AI FOLLI FARCITO O SPADELLATO?, ubicato a Mestre via Piave n. 77, partita iva 04522080276 e* che detta proposta verteva su motivazioni di *tutela della sicurezza pubblica;*

che, sulla base degli elementi acquisiti, l'Arma riteneva che l'adozione di un provvedimento temporale di chiusura anticipata dell'esercizio ad insegna "Ai Folli farcito o spadellato?", con sede a Mestre in via Piave n. 77, potesse perseguire l'esigenza primaria di tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano;

che si è quindi ritenuto necessario ordinare all'esercizio artigianale gestito dalla ditta individuale "La Jonica di Carrieri Viviana", avente per oggetto la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, ad insegna "Ai Folli farcito o spadellato?", ubicato a Venezia - Mestre via Piave n. 77, partita iva 04522080276, di svolgere la propria attività in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 21.00 di ogni giorno.

che il suddetto provvedimento risulta avere vigenza per mesi tre, a partire dal giorno successivo alla data di notifica dello stesso al legale rappresentante dell'attività artigianale interessata, avvenuta in data 2 ottobre 2020;

Considerato

che in data 16 ottobre 2020, l'Avvocato Maurizio SCARPA, in nome e per conto della sig.ra Viviana CARRERI, inviava una "*Istanza in autotutela*" indirizzata al Sindaco di Venezia, specificando quanto segue:

- che la ditta si "*occupa prevalentemente di consegne a domicilio*";



IL SINDACO

- che *"durante la notte, l'esercizio svolge una intensa attività di laboratorio, necessaria a mantenere la qualità dei prodotti italiani artigianali autoprodotti"*;
- che non vi è *"vendita diretta al pubblico...atteso che le uniche persone che vi accedono sono i cd. Riders per il ritiro del cibo ai fini della successiva consegna"*;

Considerato ancora

che l'Avvocato suddetto chiedeva un incontro al fine di chiarire le rispettive posizioni ed eventualmente addivenire ad un componimento della vicenda (incontro avvenuto in data 16 novembre u.s.), precisando, nel corpo dell'istanza, di fare richiesta di revoca in autotutela dell'Ordinanza in questione o, in via subordinata *"la parziale modifica della stessa nel senso di prevedere la chiusura al pubblico dalle ore 22.30 e, in ogni caso, precisando che le limitazioni d'orario sono riferite esclusivamente all'accesso della clientela nell'esercizio, lasciando intatta la possibilità per l'esercizio di effettuare consegne a domicilio fino all'originario orario (ossia alle 02.00 di notte), trattandosi di attività che non provoca assembramenti e non comporta vendita diretta al pubblico"*;

Visto

l'aggravarsi del quadro epidemiologico da virus Covid-19 ed il conseguente irrigidimento della normativa in materia di contrasto ai comportamenti ritenuti prodromici alla diffusione del virus medesimo;

Visto ancora

che l'attuale normativa appare maggiormente afflittiva rispetto all'Ordinanza in vigore, tanto che:

- impedisce la circolazione delle persone dopo le ore 22.00 e fino alle ore 05.00 se non in presenza di motivi di lavoro, salute o necessità, escludendosi così la possibilità di avere soggetti che accedono all'esercizio in oggetto dopo le ore 22.00, quindi una sola ora oltre l'orario impartito con Ordinanza;
- gli eventuali assembramenti all'esterno del locale, così come in tutte le altre località del territorio comunale, sono comunque vietati e alle forze dell'ordine sono stati consegnati adeguati strumenti repressivi di natura normativa;
- impedisce il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00 e vieta la ristorazione con asporto dopo le ore 22.00;
- impone (Ordinanza Presidente Regione Veneto), dalle ore 15.00 fino alla chiusura dell'esercizio, che la somministrazione di alimenti e bevande avvenga esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
- vieta (Ordinanza Presidente Regione Veneto) la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;

Considerato

che dalle dichiarazioni del difensore emerge come il suddetto esercizio *"funzioni di notte come attività di consegna a domicilio, attività quest'ultima che non comporta vendita diretta al pubblico...atteso che le uniche persone che vi accedono sono i cd. Riders per il ritiro del cibo ai fini della consegna"*;



IL SINDACO

Atteso

che l'attuale normativa emergenziale consente, senza limiti di tempo, la cd. attività di Delivery, la quale, per essere esercitata, non richiede l'apertura al pubblico dell'esercizio in parola e che, in ragione di quanto espresso anche ai punti precedenti, l'Ordinanza appare mancante delle caratteristiche di attualità;

Acquisita

l'assenza di motivi ostativi alla revoca dell'Ordinanza in questione da parte della Compagnia Carabinieri di Mestre;

REVOCA

L'ordinanza sindacale nr.728 del 2 ottobre 2020, Prot. 430563/2020, rubricata <<provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione dell'orario di apertura dell'esercizio artigianale gestito dalla ditta individuale "La Jonica di Carrieri Viviana", avente per oggetto la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, ad insegna "Ai Folli farcito o spadellato?", ubicato a Venezia - Mestre via Piave n. 77, partita iva 04522080276 >>.

Il presente provvedimento si applica a partire dalla data di notifica dello stesso al legale rappresentante dell'attività artigianale interessata.

Gli organi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla continua verifica delle condizioni di sicurezza urbana insistenti in loco, riferendo immediatamente ogni intervenuta rilevante variazione.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro